A4 – PROPOSTE
ORDINE ING. CATANZARO

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catanzaro

DETERMINAZIONI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANZARO IN MERITO ALLA MODIFICA DEL D.P.R. N.380/2001.

L'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, secondo quanto precisato nella Circ. n. 196/XIX Sess. del CNI, indirizzata ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini ed ai Presidenti degli Ordini territoriali, da ampia disamina trattata dal Presidente Ing. Gerlando Cuffaro con i Dipartimenti strutture, infrastrutture, urbanistica ed edilizia, facenti parte della Macro Area di Ingegneria Civile, ha esposto le seguenti proposte in merito alla modifica del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell'Edilizia).
Con la sopraccitata circolare, il CNI, che ha fortemente sollecitato l'avvio delle opportune disamine, per far pervenire proposte concrete, innovative, utili alla categoria ed alla società, ha comunicato che lo scorso 17 gennaio si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro Ministeri - Conferenza delle regioni - Rete delle Professioni Tecniche, nominato dal MIT per la modifica del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), che è in vigore dal 2001.

Pertanto, il CNI ha invitato i suoi rappresentanti territoriali degli Ordini, delle Federazioni e delle Consulte, per elaborare proposte da discutere a livello territoriale, tutto ciò perché il Testo Unico dell'Edilizia regola molti procedimenti amministrativi di natura regionale e la natura variegata dei procedimenti rende, quindi, indispensabile un confronto con gli attori locali.

Negli anni sono state adottate numerose disposizioni, volte a modificare la disciplina contenuta nel Testo Unico in materia di edilizia, anche con finalità di semplificazione, che hanno riguardato, tra l'altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia, il certificato di agibilità, i titoli abilitativi.

Nel nostro Paese il governo del territorio è materia di competenza concorrente, per cui si sovrappongono leggi statali, regionali e la pianificazione territoriale da parte dei Comuni, con vari livelli di normazione tra cui occorre fare chiarezza.

Risulta quasi inevitabile che le modifiche del D.P.R. n. 380/2001, che si susseguono in modo frammentario e disorganico, con ripetuti interventi sugli stessi istituti, anche da poco modificati, possano ingenerare problemi interpretativi oltre che di raccordo nell'applicazione con la normativa regionale.

A tal proposito, la Regione Calabria, con D.G.R. n. 642 del 21/12/2017, ha recepito, nel territorio regionale, lo schema di regolamento edilizio tipo (RET), in esecuzione dell'Intesa sottoscritta in data 20 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e i Comuni.

Pertanto, finisce la "*babele*" dei regolamenti edilizi comunali che interpretavano procedure e definizioni in modo diverso. Si tratta di definizioni standard (volumi, distanze, etc) e di tutti i riferimenti alle leggi opportune, che elimineranno molte incongruenze nei Piani Urbanistici vigenti.

Tuttavia, ci si attendeva un approfondimento regionale che non è arrivato e, pertanto, il documento di riferimento è rimasto quello nazionale.

Il provvedimento prevede che:

- il regolamento edilizio tipo dovrà essere recepito dai Comuni nei REU in occasione dei redigendi PSC/PSA di cui alla L.R. Calabria n. 19/2002 (Legge urbanistica);
- per i Comuni che abbiano già approvato il PSC/PSA, il recepimento dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, avvenuta sul BURC n. 23 del 19.02.2018, quindi entro il 18.08.2018.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che, ormai, è indispensabile fare ordine nella normativa ed eliminare eventuali incongruenze, anche alla luce della recente pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche 2018.

A parere di quest'Ordine, appare, preliminarmente, necessario riscrivere con maggiore efficacia l'art. 94 dell'attuale DPR 380, nell'ottica di risolvere definitivamente il problema del non rispetto dei tempi di istruttoria previsti dalla legge (60 gg.) per il rilascio dell'autorizzazione sismica, che vengono spesso disattesi.

A tal proposito, si evidenziano alcune criticità legate a due proposte discusse alla riunione dei Presidenti degli Ordini, che si è tenuta presso la Regione Calabria in data 28.12.2017, avente ad oggetto la piattaforma Sismi.ca che regolamenta la trasmissione dei progetti agli Uffici Regionali ex Genio Civili e la conseguente validazione.

Le due proposte riguardano la nomina del Commissario ad Acta o che il Committente possa avvalersi di una relazione tecnica asseverata dal Collaudatore sulla base della quale il competente ufficio tecnico regionale può o meno rilasciare l'autorizzazione sismica, nei casi in cui il Servizio Tecnico Regionale non rilasci l'autorizzazione nei tempi previsti.

La prima ipotesi della nomina del Commissario ad Acta normativamente si potrebbe inquadrare all'interno dell'art.94 c.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che così recita: "*Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.*"

Relativamente alla seconda proposta di avvalersi della relazione tecnica asseverata del

Collaudatore nel caso del mancato rilascio dell'autorizzazione entro il termine di cui al comma 2 dell' art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (sessanta giorni), vengono manifestate serie perplessità di natura normativa e di costi finanziari aggiuntivi a carico del Committente.

Occorre, però, ribadire che lo scopo che si deve perseguire non è quello di adire a soluzioni postume ai termini previsti dalla normativa regionale, bensì cristallizzare l'idea che non è possibile che gli uffici periferici agiscano in difformità rispetto ai tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni.

Altra modifica auspicata del D.P.R. n. 380/2001 è quella di avanzare delle idee veramente innovative, come è avvenuto in passato per il SISMABONUS; una possibile idea potrebbe essere quella di ridurre del 50% le sanzioni pecuniarie previste dal D.P.R. n.380/2001, limitatamente ad alcune categorie di lavori, quali ad esempio una diversa distribuzione interna degli ambienti, qualora la SCIA in sanatoria venga redatta da un giovane professionista.

Un'altra proposta, volta a snellire la burocrazia, segnatamente quella relativa alle autorizzazioni sismiche, è quella di creare un albo parallelo all'ordine per sostituirsi all'ente pubblico come verificatore (sulla base di requisiti acquisiti) e, dunque, avere un doppio albo come avviene già per l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La SCIA edilizia, come è noto, deve essere accompagnata da un progetto e da una relazione dettagliata del progettista, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, ai regolamentari edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (art. 23 DPR 380/01); l'asseverazione di conformità, unitamente alle planimetrie, hanno valore di certificato ed il tecnico, che rilascia questa asseverazione di conformità, ne risponde.

Quest'Ordine ritiene che occorre perseguire tale tendenza legislativa, del cosiddetto "*silenzio - assenso*", ovvero dell'asseverazione, volta a ridurre e talvolta ad eliminare l'intervento pubblico di verifica e controllo di determinati requisiti.

Infatti, soprattutto nell'ultimo decennio, si è assistito ad un vero e proprio fenomeno di migrazione dell'attività certificativa dal pubblico al privato e si sono semplificate alcune attività, alleggerendo gli oneri pubblici per trasferirli sui privati ed, in particolare, sui professionisti.

A fronte dell'alleggerimento dei compiti della pubblica amministrazione, a tutto vantaggio delle tempistiche cui va incontro il cittadino, si registra specularmente un aggravio delle incombenze e delle conseguenti responsabilità dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni previste.

Pertanto, quest'Ordine è del parere che bisogna favorire ancor di più questo processo avviato, estendendo la SCIA a qualsiasi tipo di intervento (come già accade oggi per l'agibilità) e

pervenendo all'asseverazione della progettazione, con l'eliminazione di una parte importante della burocrazia.

Altra importante questione riguarda la problematica della mancanza dei certificati di collaudo statico e di agibilità per molti fabbricati esistenti.

E' di fondamentale importanza, anche, introdurre una norma a livello nazionale che fissi un limite di validità per il collaudo statico, sulla scia di quanto già introdotto dal Comune di Milano.

Infatti, con l'articolo 11.6 del Regolamento Edilizio entrato in vigore il 26.11.2014, il Comune di Milano, primo in Italia, ha introdotto elementi innovativi riguardo l'obbligo di manutenzione degli edifici.

In particolare, ha stabilito che tutti gli edifici ultimati da più di 50 anni (o che raggiungeranno i 50 anni entro la scadenza considerata) non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del Certificato d'Idoneità Statica (CIS) entro il 2019 e la medesima situazione, entro il 2024, dovrà riguardare i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza).

L'Amministrazione Comunale di Milano, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Milano, al fine di cristallizzare indicazioni operative puntuali per la compilazione della dichiarazione del Certificato di Idoneità Statica dei fabbricati più datati, resa obbligatoria dal nuovo Regolamento Edilizio, ha definito delle linee guida chiare, corrette ed univoche per verificare l'idoneità statica degli edifici costruiti da più di 50 anni.

Poi, è indispensabile introdurre l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, che costituirà il punto di partenza per mappare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e stabilire, su un periodo temporale di 20 - 30 anni, gli interventi prioritari.

Inoltre, si registra una carenza legislativa regionale nella determinazione prevista dal DPR 380/01, quando all'art. 32 comma 1 afferma che "*le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali*" in tema di costruzioni, avendo stabilito all'art. 34 comma 2-ter che per le variazioni contenute entro il 2% delle misure progettuali per singole unità abitative non si ha parziale difformità.

Si evidenzia che è indispensabile che nella revisione del Testo Unico dell'Edilizia, lo Stato fissi direttamente i parametri delle variazioni entro cui si può definire l'intervento non soggetto a variazioni essenziali e stabilisca gli oneri a carico dei trasgressori e la procedura di sanatoria, il tutto per sopperire alla carenza legislativa regionale nella determinazione attualmente prevista dal D.P.R. n. 380/2001.

Inoltre, è opportuno che per qualsiasi tipo di lavoro venga redatto il computo metrico estimativo, anche per avere un controllo da parte dello stato ai fini fiscali.

Altro argomento di primaria importanza riveste l'opportunità di specificare con maggiore chiarezza le competenze del SUAP, limitandole all'apertura di nuove attività o alle variazioni di quelle esistenti, ma non anche alle sole ristrutturazioni edilizie.

Quest'Ordine ritiene, ancora, che sia proposta la modifica dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 c.3 lettera b) "*Il contributo di costruzione non è dovuto: b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari*", in quanto l'articolo si presta a diverse interpretazioni, come ad esempio nel caso di demolizione di più immobili di piccole dimensioni per la ricostruzione di un nuovo immobile a carattere unifamiliare: spesso, negli UTC viene preteso il pagamento del contributo di costruzione per il semplice fatto che l'immobile finale (di carattere unifamiliare) proviene da una serie di immobili diversi; appare ovvio che, nel rispetto del principio della norma, dovrebbero essere fissati dei parametri massimi in termini volumetrici secondo cui il pagamento degli oneri e dei costi non è dovuto.

Quest'Ordine manifesta la necessità di introdurre l'obbligatorietà dell'Attestato di Classificazione Sismica nelle compravendite immobiliari.

Infatti, l'introduzione di una Certificazione Sismica è essenziale per aumentare la percezione del rischio e della vulnerabilità delle costruzioni, con conseguenze simili a quanto in passato avvenuto con la Certificazione Energetica.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (il cosiddetto Decreto SCIA 2) che ha modificato l'art. 24 e successivi del D.P.R. n. 380/2001, l'iter procedurale per l'ottenimento del certificato di agibilità è stato sostituito dalla presentazione allo Sportello Unico della Segnalazione Certificata di Agibilità, che attesta "*la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità*".

Appare, pertanto, opportuno che, con riferimento al patrimonio edilizio esistente, venga meglio definito l'art. 24 Agibilità del D.P.R. 380/2001.

Il Presidente
Ing. Gerlando Cuffaro